

Statuto dell' Organizzazione di Volontariato
"Corpo Nazionale Guardiafuochi - A.N.V.A. Guardiafuochi
Distaccamento di ANCONA"

Art 1
Costituzione, denominazione e sede

- 1) È costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, conforme allo statuto Nazionale, denominata "Corpo Nazionale Guardiafuochi - A.N.V.A. Guardiafuochi Distaccamento di ANCONA" siglabile "C.N.G. - A.N.V.A. Guardiafuochi Distaccamento ANCONA." con sede legale nel Comune di ANCONA. Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'organo competente ai sensi dell'articolo 9 non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. L'associazione inoltre avendo i requisiti necessari sulla base della Direttiva Comunitaria n° 2004/18/CE all'articolo 1 comma 9 potrà in seguito definirsi "Organismo di Diritto Pubblico" in quanto sorto per soddisfare specificatamente esigenze d'interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore

A seguito dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, l'associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

- 2) La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'articolo 11.

Art. 2
Scopi e Finalità

1) L'Associazione è apartitica, aconfessionale a struttura democratica e senza scopo di lucro, la quale ispirandosi ai principi della solidarietà sociale si prefigge come scopo, l'attività prevalente di prevenzione incendi e soccorso pubblico sulla base della Legge 225/92 e del DPR 194/2001 compresi gli articoli 20 comma 4 del D.Lgs. 334/1999 e della direttiva 2003 /105 CE denominata Legge Seveso intervenendo nei casi di incidente rilevante in ausilio al Corpo Nazionale Vigili del fuoco, alle Capitanerie ed Autorità di Porto, alla Protezione Civile e ad altri Enti e Corpi dello Stato che ne facciano richiesta.

Art. 3
Attività

1) Per la realizzazione dello scopo di cui articolo 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di effettuare le seguenti:

Attività di soccorso:

- Soccorso sul territorio in ogni sua forma per quanto attiene il salvataggio e messa in sicurezza di persone, animali e cose in caso di eventi naturali, industriali o indotti dall'uomo, compreso il soccorso sanitario in attesa del 118, o la messa in sicurezza sugli interventi del 118, nel caso di incidenti stradali o in altri casi in cui i soccorritori sanitari abbiano bisogno di aiuto per operare in sicurezza.
- Il fronteggiamento degli incendi anche boschivi e dell'emergenze in genere, in favore della collettività nazionale od internazionale, svolta in modo autonomo o su eventuale richiesta da parte di cittadini, Istituzioni, Enti e Organizzazioni Nazionali o Internazionali preposti allo stesso scopo.
L'Autorità Pubblica qualora ne ravvisi la necessità, potrà disporre dei servizi dell'Associazione nelle modalità previste dalla Legge.
- In caso di terremoti, tramite i funzionari dell'Associazione opportunamente qualificati in ausilio alla Protezione Civile e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o ad altri organi preposti, potranno effettuare sopralluoghi, rilievi e monitoraggi delle strutture civili ed industriali, ai fini della verifica dell'agibilità.
- Interventi su incendi, crolli, allagamenti, alluvioni, terremoti e incidenti industriali o su qualsiasi evento che metta in serio pericolo la vita altrui.

Attività di prevenzione e sociali:

- Servizi finalizzati alla valutazione dei rischi d'incendio, crollo esplosione per strutture civili, industriali ed in favore della popolazione.
- Attività di tutela del patrimonio e del territorio.
- Corsi di formazione per la popolazione, nelle scuole, nelle aziende ed in genere in tutti i luoghi di lavoro sulla sicurezza in generale e sui rischi derivati dagli incendi.
- Informazione e formazione presso istituzioni, scuole, Associazioni ed Enti sui comportamenti da adottare in caso di eventi naturali e/o indotti dall'uomo, sulla prevenzione domestica e nei luoghi di lavoro come sancito dall'articolo 37 del D.Lgs.81/08, Accordo Stato Regioni 2011 e norme correlate. Diffusione della cultura della sicurezza.
- Servizi di formazione ed informazione in ausilio ai Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, alle Capitanerie di Porto e ad altri Enti e Corpi dello Stato.
- Servizi di vigilanza antincendio in base all'articolo 5 del D.M.261/1996 nei pubblici spettacoli o durante le manifestazioni sia pubbliche che private o in attività soggette a tale servizio.
- Possibilità di relazionarsi con le Commissioni di vigilanza per il pubblico spettacolo nel consigliare gli organizzatori al fine della prevenzione e rendere più agevole lo svolgimento degli spettacoli garantendo la presenza di tecnici o di proprie squadre opportunamente addestrate.
- Collaborazione ed assistenza a Comuni, Enti ed Associazioni di Volontariato nello svolgimento di attività di protezione civile.
- Attività sociali ed assistenza alla popolazione in caso di particolari disagi o eventi, anche in concorso con altre Associazioni di Volontario.
- Realizzazione di convegni e pubblicazioni editoriali sulla prevenzione degli incendi o infortuni nei luoghi di lavoro.
- Realizzazione durante le manifestazioni di piccoli spettacoli pirotecnici attraverso personale qualificato dalla Prefettura.
- Ed ogni altro servizio inerente alla sicurezza e prevenzione incendi in generale.

2) le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, principalmente nell'ambito del territorio comunale, regionale e in caso di necessità Nazionale e prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali e diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci ed in generale dalle leggi vigenti. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualifica di volontario.

4) l'associazione in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 4 **Patrimonio e risorse economiche**

1) il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- Da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenze di bilancio.

2) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- Quote associative;
- Contributi privati;
- Contributi dello Stato, di Enti ed istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Rimborsi derivanti da attività formative e servizi di vigilanza antincendio;
- Entrate da attività commerciali e produttive marginali.

3) l'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di marzo. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) e' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

5) E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

Art. 5

Soci

- 1) il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione oltre ai soci fondatori, tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 2) l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui articolo 6 del presente statuto o l'esclusione per gravi violazioni dello Statuto o delle Leggi dello Stato.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

- 1) l' ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna di rispettare lo statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le sue deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Nell'Associazione vi possono essere soci simpatizzanti (non operativi), junior (dai 14 ai 18 anni), operativi, sostenitori ed onorari.
- 2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso il ricorso all'assemblea dei soci.
- 3) il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro dieci giorni dal ricevimento della relativa lettera.
- 4) il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota sociale stabilita dall'assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 5) la qualità di socio si perde:
 - Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
 - Per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell'Associazione;
 - Per morosità dal mancato pagamento della quota annuale trascorsi sei mesi dall'eventuale sollecito scritto.
 - Aver ricevuto condanne penali;
 - Per causa di morte.
- 6) L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, in ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, debbono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
- 8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
- 9) Per essere soci che operano nel settore antincendio è necessario conseguire almeno la c.d. Idoneità Tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco. All'atto di iscrizione un nuovo socio se in possesso della predetta qualifica potrà essere inquadrato immediatamente nei ranghi dei soci operativi e quindi potrà svolgere i servizi antincendio. Se invece non in possesso della citata qualifica, l'Associazione provvederà a proprie spese a formare il nuovo associato, il quale, per contro si impegnerà a svolgere almeno 2 anni di volontariato. Qualora il socio non intenda prestare attività nell'Associazione o ritirare l'attestato rilasciato dai Vigili del Fuoco prima dei 2 anni di servizio, dovrà corrispondere euro 350,00 all'Associazione.
- 10) Il socio all'atto dell'iscrizione dovrà decidere se prestare servizio antincendio, di protezione civile o entrambi. Nel caso decida di prestare servizio solo per la protezione civile, potrà iniziare le attività dopo la frequentazione del relativo corso di formazione. Per ottenere l'operatività i soci devono superare un periodo di prova minimo di mesi 6.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- i soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- nel caso rientrino in quelli operativi ad effettuare la formazione prevista e l'addestramento necessario a mantenere valide le abilitazioni di cui sono in possesso.
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione, della bandiera che la rappresenta, degli Ufficiali del Corpo e gli appartenenti ai Corpi dello Stato;
- al mantenimento del segreto qualora in possesso di informazioni o dati sensibili acquisiti durante lo svolgimento di attività istituzionali;
- al pagamento nei termini della quota associativa se dovuta, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di due associati.

4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

- 6) La convocazione è inoltrata per iscritto con trenta giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.
- 7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 8) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 9) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale oppure per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4) L'Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
 - elegge/nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione;
 - elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione dei soci;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.
 - determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.
- 5) Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura dal segretario.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12 Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di cinque consiglieri che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Non è possibile in nessun caso la sostituzione integrale del Consiglio Direttivo.
- 2) L'Assemblea che procede all'elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eleggendo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.
- 6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.
- 8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
- 10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni tre mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto con dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13

Presidente

1) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

5) Il presidente in caso di violazioni gravi o gravissime commesse dai soci o da terzi in spregio all'Associazione o suoi appartenenti, assume nell'immediato tutte le iniziative necessarie alla tutela degli associati, alla salvaguardia dell'onore e del prestigio del CNG, per poi riferirle al Consiglio Direttivo convocando una riunione d'urgenza.

Art. 14

Il Collegio dei revisori dei conti

1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea elegge il Collegio dei Revisori dei conti. Non possono essere eletti Revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

2) Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio tra i membri effettivi dell'Assemblea.

3) I Revisori contabili durano in carica cinque anni e possono essere rieletti per tre volte consecutive.

4) Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 15

Il Collegio dei probiviri

1) Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

- 2) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili tre volte.
- 3) Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.
- 4) Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
- 5) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 16 **Il Presidente onorario**

- 1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.
- 2) Il Presidente Onorario è un socio, che ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.
- 3) Al Presidente Onorario possono essere affidati dall'Assemblea incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.

Art. 17 **Comitati Tecnici**

- 1) Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18 **Scioglimento**

- 1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 2) È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, ad altra Associazione di volontariato operante in identico o analogo settore.

Art. 19 **Norme finali**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto vale lo Statuto generale del Corpo Nazionale Guardiafuochi e le norme del codice civile, della Legge 266/1991 finché applicabile, al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA

Atto reg. lo il 27 NOV. 2020 serie 3
n. 2966 per €
per il DIRETTORE TERRITORIALE

L'INCARICATO
Roberto FRANCORSI *

* "Firma ex delega del Direttore Provinciale,
(Rosanna Lavagnolo)"